

Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

Il Commissario Straordinario

Oggetto: DM 1179/2004 – Accordo istituzionale MIT/RAS n. 1844 del 21.07.2005 – SAR/AC/08/B Risanamento e riassetto funzionale del Canale Principale Adduttore alimentato dal Sistema medio Flumendosa – Interventi di impermeabilizzazione sul canale
Presenza d'atto del finanziamento in oggetto, nomina del funzionario delegato a rappresentare e impegnare l'Ente col Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e relativa delega alla firma del Disciplinare di finanziamento.

L'anno 2012, il giorno 12 del mese di Dicembre 2012 nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Dott. Davide Galantuomo, nominato con delibera della Giunta Regionale n. 20/22 del 15 maggio e Decreto del Presidente della Regione n. 61 del 23 maggio 2012;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, con la quale l'Ente Autonomo del Flumendosa (istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 e regionalizzato con la L.R. 08.05.1984 n°17) è stato trasformato in Ente acque della Sardegna (Enas), quale ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 128 del 14.11.2008, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente Acque della Sardegna;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 di disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.;

VISTA la Legge ed il Regolamento di contabilità Generale;

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.;

VISTA la Delibera CdA dell'Ente n° 51 del 7.7.2008 con la quale è stata approvata la "Struttura organizzativa, la dotazione organica dirigenziale e la dotazione organica del personale", successivamente integrata e parzialmente modificata con le Delibere CdA n. 3/09 del 9.1.2009, n. 49/09 del 13.7.2009 e n. 96/09 dell'11.12.2009;

VISTA la Delibera CdA n. 51/10 del 28.09.2010 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Gestione Nord, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 1 novembre 2010 e per un quinquennio;

VISTI la Delibera della Giunta Regionale n. 34/32 del 18.08.2011 e il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 07.09.2011 con i quali il Dott. Davide Galantuomo è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n° 16 del 15.11.2011 con le quali sono state attribuite per un quinquennio le seguenti funzioni dirigenziali: Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche; - Direttore del Servizio Gestione Sud;

VISTE le Delibere del Commissario Straordinario nn. 23 del 9.12.2011 e 2 del 11.01.2012 con cui sono state attribuite le funzioni di dirigente di staff della Direzione Generale ad un dipendente di categoria D, ex art. 28 della L.R. 31/1998 modificato da art. 4, commi 5 e 6 L.R. n. 16/2011, sino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e comunque per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 9 gennaio 2012;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 20 febbraio 2012 con cui sono state attribuite le funzioni temporanee di Direttore del Servizio Affari Generali a funzionario di categoria D, ex art. 28 della L.R. 31/1998 come modificato dall'art. 4, commi 5 e 6 L.R. n. 16/2011, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 20 febbraio 2012;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 20/22 del 15 maggio 2012 e il decreto del Presidente della Regione n. 61 del 23 maggio 2012 con cui è stato prorogato il regime commissariale dell'Ente e nominato il dott. Davide Galantuomo Commissario Straordinario per sei mesi;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 23/12 del 15 marzo 2012 concernente "Approvazione bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014" resa esecutiva dalla G.R. con Delibera n. 20/39 del 15 maggio 2012 esclusivamente per la parte relativa al bilancio annuale, mentre, in merito al Bilancio pluriennale 2012-2014, la stessa G.R. ha sospeso il parere, condizionando l'esame del Bilancio pluriennale alle modifiche che saranno apportate in seguito alla conclusione dell'iter di definizione del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso per l'anno 2012 (con la stessa Delibera la G.R. ha invitato l'Ente ad adeguare, entro 30

Il Commissario Straordinario
Dott. Davide Galantuomo



giorni, alcune voci del bilancio annuale secondo le indicazioni degli Assessorati competenti in materia di bilancio e di personale);

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 26 giugno 2012 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 1° luglio 2012 e per un quinquennio;

VISTO l'articolo 30 comma 1 della L.R.31 del 1998 il quale dispone che, in caso di vacanza del titolare, le funzioni di Direttore Generale sono esercitate dal Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale;

DATO ATTO che il dirigente Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale è l'ing. Franco Ollargiu;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 14 giugno 2012 concernente "Approvazione 1^ variazione di bilancio e storno bilancio di previsione per l'esercizio 2012 in ottemperanza alle prescrizioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 20/39 del 15.05.2012" resa esecutiva per decorrenza dei termini il 23 luglio 2012;

VISTE le Delibere del Commissario Straordinario dalla n. 64 alla n. 71 del 22 ottobre 2012 con cui sono state attribuite le funzioni temporanee di Direttore dei Servizi Appalti e Contratti, Dighe, Personale, Prevenzione e Sicurezza, Progetti e Costruzioni, Qualità acqua erogata, Ragioneria e Studi a dipendenti di categoria D, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 31 del 13 novembre 98, come modificato dall'art. 4, comma 5 della L.R. n. 16 del 4 agosto 2011, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e comunque per un anno a decorrere dal 1 novembre 2012;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 63 del 18 ottobre 2012 con cui è stata approvata la 2^ variazione e storno del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, resa esecutiva per decorrenza dei termini il 19.11.2012 e a seguito di parere favorevole espresso dall'Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;

VISTA la proposta del Servizio Gestione Sud di adozione della presente deliberazione, sottoscritta dal Direttore Generale f.f.;

PREMESSO CHE:

- nell'ambito dell'Accordo Istituzionale stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 Luglio 2005 col n. 1844 è stata prevista l'attuazione di quattro progetti di manutenzione di opere in gestione all'Ente Acque della Sardegna, indicato anche come soggetto attuatore degli interventi, tra cui quello individuato dal codice SAR/AC/08;
- relativamente a tale progetto la RAS – Ass. LLPP, con nota protocollo 1302/GAB, nell'ambito del citato accordo ha indicato come prioritario il finanziamento integrativo per la realizzazione del 1° stralcio – Il lotto dell'intervento SAR/AC/08;
- l'importo del suddetto finanziamento integrativo è pari ad € 1.054.000,00 contro gli € 4.000.000,00 già inseriti nell'Accordo citato, che peraltro le risorse attualmente disponibili non consentono di erogare;
- con nota prot. 10500 in data 8.08.12 il MIT invitava l'ENAS – soggetto attuatore degli interventi di cui al citato Accordo Istituzionale – a predisporre la domanda di finanziamento insieme alla documentazione di corredo, trasmessa dall'ENAS con nota prot. 12304 del 1.10.2012;
- l'intervento, rubricato come "SAR/AC/08/B Risanamento e riassetto funzionale del Canale Principale Adduttore alimentato dal Sistema medio Flumendosa – *Interventi di impermeabilizzazione sul canale*", cui è stato assegnato il codice SAR/AC/08/B, è stato ammesso a finanziamento per l'importo sopra indicato, come da nota MIT prot. n. 13215 del 19.10.2012 con, con allegati il Decreto di finanziamento, prot. MIT 11575, ed il Disciplinare di finanziamento;

CONSIDERATO CHE:

- nella nota sopra richiamata veniva richiesta la trasmissione, entro 15 gg naturali e consecutivi a partire dalla data di comunicazione del decreto di ammissione al finanziamento, di:
 - o tre copie del Disciplinare sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente – con allegata idonea documentazione attestante la titolarità del sottoscrittore a rappresentare ed impegnare l'Ente nel rapporto di finanziamento;
 - o il numero di Contabilità speciale aperto presso la Tesoreria provinciale competente della Banca d'Italia, sul quale accreditare le somme del finanziamento;
- con note prot. 13505 in data 24.10.2012 e prot. 14138 in data 8.11.2012, trasmesse per conoscenza al MIT, questo Ente richiedeva conferma al Ministero dell'Economia e Finanze della possibilità di utilizzare il medesimo numero di contabilità speciale già dedicato al progetto SAR/AC/08, cui l'intervento SAR/AC/08/B è funzionalmente connesso, su cui è titolato ad operare il Direttore Generale dell'ENAS, in forza della DCS n. 61 in data 28.12.2006 dell'Ente Autonomo del Flumendosa;

- la conferma richiesta veniva assentita dal MEF con nota prot. 15012 del 28.11.2012, consentendo la prosecuzione dell'iter di perfezionamento del finanziamento;

RILEVATO CHE:

- per il completamento dell'iter di perfezionamento del finanziamento relativo al progetto SAR/AC/A8/B occorre approvare il Disciplinare di finanziamento e individuare il funzionario delegato alla sua sottoscrizione;
- in forza della citata DCS n. 61 in data 28.12.2006 dell'Ente Autonomo del Flumendosa risulta già individuato nella figura del Direttore Generale il funzionario delegato ad operare sulla contabilità speciale afferente l'intervento SAR/AC/08 sulla quale l'Ente è stato autorizzato a operare in quanto ad esso l'intervento SAR/AC/08/B è funzionalmente connesso;

RILEVATA:

- pertanto l'opportunità di far coincidere le figure del delegato ad operare sulla contabilità speciale e del delegato a rappresentare l'Ente nei rapporti col MIT relativamente all'intervento in oggetto;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

DELIBERA

di prendere atto del finanziamento in oggetto, di nominare il Direttore Generale quale funzionario delegato a rappresentare ed impegnare l'ENAS col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel relativo rapporto di finanziamento, e ad approvare il disciplinare di finanziamento del progetto *rubricato come "SAR/AC/08/B Risanamento e riassetto funzionale del Canale Principale Adduttore alimentato dal Sistema medio Flumendosa - Interventi di impermeabilizzazione sul canale"*.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Commissario Straordinario
Dott. Davide Galantuomo



Il Direttore Generale f.f. ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale f.f.
Ing. Franco Ollargiu



Allegati:
Disciplinare di finanziamento



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per le dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche

PROGETTO: SAR/AC/08B "Risanamento e riassetto funzionale del canale principale adduttore alimentato dal Sistema medio Flumendosa – Interventi di impermeabilizzazione sul canale".

CUP: I22C05000010001

ENTE BENEFICIARIO: ENAS – ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

DISCIPLINARE DI FINANZIAMENTO

PREMESSO

- che la delibera CIPE n. 189 del 16 ottobre 1997 e la delibera CIPE n. 7 del 26 febbraio 1998 prevedono, previa ricognizione degli interventi da ammettere a finanziamento, l'utilizzazione dei rientri finanziari messi a disposizione dei soggetti titolari dei programmi cofinanziati per effetto dell'inclusione negli stessi di interventi finanziati con le risorse nazionali, per interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione territoriale e settoriale, in modo da garantire il rispetto del principio di addizionalità delle risorse comunitarie;
- che compito primario di questo Dicastero, ai sensi delle citate delibere CIPE, è garantire l'attuazione dei programmi e degli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, anche attraverso misure di riprogrammazione, al fine di promuovere l'accelerazione della realizzazione delle opere già finanziate con sole risorse nazionali ovvero cofinanziate dall'Unione Europea;
- che tale obiettivo è conseguibile solo attraverso l'azione congiunta delle amministrazioni centrali, regionali e locali e degli altri soggetti pubblici e privati che, al suo conseguimento, hanno finalizzato parte delle loro risorse;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale Amministrazione responsabile della programmazione e della realizzazione degli interventi, ha il compito di garantire la regolare gestione dei finanziamenti ed assicurare il rispetto della normativa vigente sia nazionale che comunitaria riguardante tutti gli adempimenti richiesti in ragione del finanziamento concesso;
- che, al fine di vigilare sulla corretta utilizzazione del finanziamento e di garantire che tutte le operazioni e procedure relative alla realizzazione dell'opera siano conformi alle norme vigenti in materia e al presente disciplinare, il Ministero agisce nel rispetto del principio di azione congiunta delle amministrazioni centrali, regionali e locali e degli altri soggetti pubblici e privati;
- che ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112 la competenza per le opere di cui trattasi è delle Regioni;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per le dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna hanno concordato un programma di opere da finanziare, nei limiti dei fondi disponibili e nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza, individuandone gli Enti beneficiari;
- che si ritiene opportuno adottare un disciplinare che regoli i rapporti con i predetti Enti;
- che le suddette premesse fanno parte integrante del presente disciplinare;

ART. 1 - OGGETTO

Il presente disciplinare regola i rapporti fra l'ENAS – Ente Acque della Sardegna (di seguito denominato Ente) ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito denominato Ministero) inerenti alla realizzazione dell'opera di cui all'art. 1 del D.D. n. 11575 del 16.10.2012 di concessione del finanziamento secondo lo studio di fattibilità approvato dall'Ente e validato dal responsabile del procedimento.

A seguito della verifica positiva del progetto esecutivo da porre a base d'appalto presentato dall'Ente beneficiario, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti procede all'emissione del decreto di conferma del finanziamento.

ART. 2 – DURATA DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento ha la durata indicata nel decreto di finanziamento. Tale durata è fissa ed invariabile per qualsiasi causa o ragione.

L'Ente si impegna entro i 15 gg. naturali e consecutivi a partire dalla data di comunicazione del decreto di ammissione al finanziamento a dare inizio alle procedure previste dal cronoprogramma allegato.

ART. 3 – IMPORTO DEL FINANZIAMENTO – ONERI A CARICO DELL'ENTE BENEFICIARIO

L'importo massimo provvisorio e forfetario del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'opera prevista dal progetto di cui al precedente art. 1 risulta dal quadro economico di cui al decreto di finanziamento del progetto da porre a base d'appalto.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, tale importo è rimodulato in funzione dell'esito della stessa tramite un apposito decreto che tenga conto delle eventuali economie del ribasso d'asta. Resta inteso che tali ed eventuali economie restano di pertinenza di questo Ministero. L'importo definitivo del finanziamento è determinato, con apposito decreto, a seguito della rendicontazione finale di tutte le spese sostenute riconosciute ammissibili da parte del Ministero.

Resta espressamente convenuto che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivo di finanziamento, per qualsiasi motivo determinata, fa carico all'Ente, che provvede a propria cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

ART. 4 – OSSERVANZA DELLE NORME

Prima di procedere all'appalto dei lavori secondo le norme di legge, l'Ente deve assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta all'esecuzione dell'opera come risultante dal progetto di cui all'art. 1, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per le dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche

La scelta dell'appaltatore deve avvenire nel rispetto di tutte le leggi generali e specifiche – compresa la normativa antimafia – che regolano l'esecuzione di opere pubbliche nonché di quelle alla cui osservanza l'Ente è tenuto.

Nella scelta dell'appaltatore e nella gestione dell'appalto si devono, altresì, osservare le direttive comunitarie in tema di appalti pubblici di lavori e relative norme di recepimento nonché la normativa comunitaria di protezione dell'ambiente attualmente vigente.

ART. 5 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Le opere devono essere realizzate in aderenza al progetto esecutivo finanziato, con esclusione di qualsiasi variante, salvo quelle previste dall'art. 132 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e regolate dall'art. 161 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 e, e, comunque, nel rispetto del termine ultimo del finanziamento e dei tempi previsti per l'attività di competenza della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di cui al cronoprogramma.

In caso di mancata ottemperanza all'obbligo assunto con il comma che precede, il Ministero si riserva di procedere alla sospensione del finanziamento ed alla conseguente eventuale revoca.

ART. 6 - COLLAUDO

Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento è effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia. Al fine di consentire la vigilanza sulla corretta utilizzazione del finanziamento ed in coerenza con il principio di azione congiunta, l'Amministrazione aggiudicatrice nomina la Commissione di collaudo in corso d'opera e finale ed il suo Presidente di intesa con la Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

L'Ente provvede ad adottare il formale provvedimento di incarico prima della consegna dei lavori.

Il relativo onere economico è a carico delle spese generali del finanziamento.

Ultimate le operazioni di collaudo, l'Ente, dopo aver provveduto all'approvazione degli atti di collaudo, ne trasmette copia al Ministero e ne informa la Commissione di collaudo.

La Commissione di collaudo redige ed invia alla Direzione Generale per le Dighe una o più relazioni periodiche riservate in corso d'opera, a cadenza almeno semestrale, sugli adempimenti svolti dall'Ente medesimo con riferimento agli obblighi assunti con il presente disciplinare.

La Commissione di collaudo è, inoltre, tenuta alla redazione di apposita relazione finale riservata sui medesimi adempimenti, ai fini della definizione dei rapporti tra il Ministero e l'Ente.

Tale relazione è trasmessa al Ministero entro 60 gg. dall'approvazione del certificato di collaudo.

ART. 7 – RAPPORTI CON I TERZI

L'Ente agisce in nome e per conto proprio ed è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non può, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti del Ministero.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per le dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche

Resta inteso che il Ministero rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione dell'opera (lavori, espropri, etc.).

ART. 8 – SPESE GENERALI

Le spese generali inserite nel quadro di finanziamento sono provvisoriamente calcolate proporzionalmente all'importo dei lavori e degli oneri accessori e, ai fini del relativo effettivo riconoscimento, devono essere adeguatamente documentate con i rispettivi titoli di spesa in sede di rendicontazione.

Si intendono compresi nella voce spese generali gli oneri relativi a:

progettazione, direzione lavori, collaudi, responsabile del procedimento, contabilità, spese di gara, spese connesse alle precedenti voci, coordinamento per la sicurezza, oneri connessi all'espletamento di procedure espropriative.

Gli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso non sono riconosciuti.

ART. 9 – IMPREVISTI

Gli imprevisti inseriti nel quadro del finanziamento sono rideterminati dal Ministero con i successivi decreti di finanziamento di cui al precedente art. 3, proporzionalmente all'importo delle prestazioni per dare l'opera compiuta.

Resta inteso che in tale voce non possono confluire le eventuali economie per IVA non utilizzata per pagamenti necessari alla realizzazione dell'opera.

Gli imprevisti non devono essere utilizzati per estendimento e/o sostanziale variazione dell'intervento ammesso a finanziamento.

ART. 10 – IVA

Sono a carico del finanziamento le sole quote di IVA non deducibili da parte dell'Ente ai sensi della vigente normativa.

Le quote IVA, con esclusione di quelle di cui al comma precedente, non sono riconosciute in sede di rideterminazione del finanziamento e, qualora siano state comunque corrisposte a titolo di anticipazione, sono portate a compensazione in sede di saldo.

ART. 11 – RATE DI ANTICIPAZIONE – SALDO

Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per una tempestiva esecuzione dei lavori e delle attività previste dal presente disciplinare, il Ministero provvede all'erogazione in favore del beneficiario secondo le seguenti modalità:

- una prima rata di finanziamento, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1447/2005, pari al 4% del finanziamento di cui all'art. 1 del D.D. di finanziamento, a titolo di anticipazione per l'elaborazione degli atti progettuali ;
- una seconda rata di finanziamento, ai sensi del DM n. 8137/2007, pari al 25% del finanziamento, al netto dell'anticipazione di cui all'art. 2 del D.M. 1447/2005, all'emissione del decreto di finanziamento del progetto da porre a base d'appalto;
- una terza rata, pari al 25% del finanziamento, a seguito dell'approvazione, da parte del Ministero, della rendicontazione di cui all'art. 12 del disciplinare, certificata dal



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per le dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche

- responsabile del procedimento, attestante il raggiungimento di una spesa ammissibile pari almeno all'80% dell'importo già erogato con le rate precedenti;
- una quarta rata, pari al 25% del finanziamento, a seguito dell'approvazione, da parte del Ministero della rendicontazione di cui all'art. 12 del disciplinare, certificata dal responsabile del procedimento, attestante il raggiungimento di una spesa ammissibile pari almeno all'80% dell'importo già erogato con le rate precedenti;
 - di una quinta rata, pari al 20% finanziamento, a seguito dell'approvazione, da parte del Ministero della rendicontazione di cui all'art. 12 del disciplinare, certificata dal responsabile del procedimento, attestante il raggiungimento di una spesa ammissibile pari almeno all'80% dell'importo già erogato con le rate precedenti;
 - di una sesta rata di saldo, a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale di spesa da parte del Ministero e dell'emissione del decreto di finanziamento definitivo.

ART. 12 – RENDICONTAZIONE

Alla richiesta di erogazione di ciascuna rata, successiva alla seconda, l'Ente deve allegare la rendicontazione di cui all'art. 11, corredata della documentazione giustificativa, in copia conforme all'originale, comprendente i mandati di pagamento quietanzati ed i corrispondenti titoli di spesa.

La documentazione già inviata al Ministero, non deve essere allegata alle successive rendicontazioni.

Le note dei professionisti devono essere munite di visto di congruità, nel rispetto della normativa vigente.

Per la verifica di ammissibilità della spesa, l'Ente si impegna a trasmettere, su richiesta del Ministero, qualunque documentazione ritenuta a ciò necessaria; per tale verifica il Ministero fa, comunque, riferimento alla normativa comunitaria vigente in materia di fondi strutturali.

La documentazione di spesa prodotta dall'Ente beneficiario è conservata agli atti presso il Ministero quale amministrazione responsabile dell'attuazione del programma.

Per le somme oggetto di finanziamento, l'Ente si impegna ad utilizzare un sistema contabile distinto al fine di facilitare la verifica delle spese da parte del Ministero.

ART. 13 – REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Il Ministero può revocare il finanziamento nel caso in cui l'Ente incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente disciplinare, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione.

Il Ministero può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso il rispetto del cronoprogramma e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento.

Nel caso di revoca, sentita la Commissione di collaudo, si fa luogo in contraddittorio con il responsabile del procedimento, all'accertamento dei lavori eseguiti e ritenuti utili per il completamento dell'opera stessa.

Sono riconosciute all'Ente le spese, legittimamente sostenute o al cui pagamento l'Ente medesimo sia legittimamente tenuto, riferite all'esecuzione delle opere finanziate, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

Il Ministero si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da comportamenti dell'Ente che hanno determinato la revoca del finanziamento.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Direzione Generale per le dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche

ART. 14 – SOSTITUZIONE

Qualora la revoca di cui all'art. 13 sia dipendente da gravi inadempienze da parte dell'Ente, il Ministero si riserva la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, all'Ente inadempiente un Commissario *ad acta* o altro Ente. In conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, l'Ente si impegna ad inserire nei contratti stipulati per l'esecuzione dell'opera finanziata, esplicita clausola che contempri il subentro di terzi nei contratti stessi.

ART. 15 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Le somme relative alla quota di competenza del finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sono erogate a favore dell'Ente interessato sul numero di contabilità speciale aperta presso la competente Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 8 e 10 del DPR n. 367/94, con vincolo di utilizzo finalizzato all'attuazione dell'intervento di cui all'art. 1.

L'Ente prende atto che quanto previsto dall'art. 11 in relazione alle modalità di erogazione delle rate di anticipazioni, è finalizzato esclusivamente a venire incontro alle esigenze di liquidità dell'Ente.

Resta fermo, anche in considerazione che parte dei fondi impegnati a favore della Regione Sardegna sono andati in perenzione amministrativa, che l'Ente è tenuto a far fronte, a proprie cure e spese, a tutti gli obblighi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, indipendentemente dalla disponibilità di cassa del conto corrente di cui al primo comma, lasciando mallevato il Ministero da qualsiasi obbligo e responsabilità derivanti da ritardati pagamenti.

ART. 16 – DURATA DEL PROCEDIMENTO

L'Ente prende atto che il procedimento amministrativo relativo al finanziamento dell'intervento di cui all'art.1, ha inizio con l'emissione del decreto direttoriale di finanziamento a cui il presente disciplinare è allegato, e si conclude con l'emissione del decreto di finanziamento definitivo di cui all'art. 3.

In dipendenza di quanto sopra, l'Ente prende altresì atto che la sottoscrizione del presente disciplinare ha efficacia di notifica dell'avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, a tal fine, il Ministero non è tenuto ad inviare ulteriori comunicazioni.

ART. 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra il Ministero e l'Ente sono sottoposte ad un previo tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Il foro competente è quello di Roma.

PER ACCETTAZIONE

Il Legale Rappresentante dell'Ente

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Iadevaia)